

DIGITAL MAGICS S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI DIGITAL MAGICS S.P.A.
("DM" O LA "SOCIETÀ") DEL 10 - 11 APRILE 2016.**

31 MARZO 2016

Signori azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 marzo 2016 e sul sito Internet di Digital Magics S.p.A. in pari data, è stata convocata l'assemblea della Società, in sede straordinaria per il 10 aprile 2016 alle ore 10:00 presso la sede sociale in Milano, Via B. Quaranta, 40, in prima convocazione ed, occorrendo, per l'11 aprile 2016 alle ore 12:00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifica degli articoli 6, 12 e 16 dello statuto sociale.

* * * *

L'assemblea convocata per il 10 aprile 2016, in prima convocazione, ed occorrendo per l'11 aprile 2016, in seconda convocazione, è chiamata a deliberare in merito alla modifica degli artt. 6, 12 e 16 dello statuto sociale.

1.1 La modifica proposta all'art. 6 è finalizzata (i) all'adeguamento dei termini di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla disciplina applicabile e (ii) alla previsione statutaria della possibilità per la Società di attuare, tramite il procedimento di cui all'art. 82-*duodecies* del D.Lgs. 14 febbraio 1998 n. 58, l'identificazione degli azionisti ove ciò si rendesse necessario.

Tale seconda previsione potrebbe essere utile a DM nel caso in cui fosse opportuno avere conoscenza dei titolari delle azioni in occasione di operazioni societarie.

1.2 La modifica proposta all'art. 12 è invece finalizzata a correggere un mero errore materiale del testo e inserire il corretto riferimento al termine per la legittimazione dei soci all'intervento in assemblea.

1.3 La modifica proposta all'art. 16 infine è finalizzata a modificare le modalità di nomina attraverso voto di lista e il numero dei membri del consiglio di amministrazione (gli "**Amministratori**") eleggibili da parte dell'assemblea dei soci.

Con riguardo al primo profilo, si propone che il numero di Amministratori eleggibili sia previsto tra un minimo di tre e un massimo di tredici, nell'ottica di assicurare una dimensione del consiglio di amministrazione di DM (il "**Consiglio**") in ogni caso equilibrata, comunque sempre funzionale alla conduzione delle attività consiliari.

Con riguardo al secondo profilo, nell'ispirarsi a un principio di adeguata rappresentatività del Consiglio, la proposta intende assicurare una bilanciata ripartizione dei seggi consiliari tra la lista che abbia riportato il più ampio consenso in sede assembleare e le liste, diverse dalla prima, che abbiano comunque conseguito una percentuale di voti significativa.

La scelta di formulare quest'ultima proposta nasce dalla considerazione secondo cui le *best practice* che si vanno ormai delineando, a livello nazionale e internazionale, in termini di composizione del Consiglio di società quotate registrano un ampliamento del numero di Amministratori riservati alle minoranze azionarie. Tale ampliamento risponde all'esigenza di rafforzare la funzione di ponderazione dell'interesse sociale tipicamente spettante all'organo amministrativo di una società per azioni,

accrescendone al tempo stesso la capacità di rappresentare le istanze provenienti dalla platea degli investitori istituzionali e dal mercato.

L'innalzamento della porzione di seggi consiliari statutariamente riservati alla minoranza, in caso di proporzionale ampliamento del Consiglio, mira, altresì, a consolidare la presenza e il ruolo degli Amministratori all'interno del Consiglio che non siano di espressione dei soci di riferimento.

In questa prospettiva, la modifica statutaria proposta in merito al meccanismo del voto di lista intende inserire un principio di adeguata rappresentatività delle minoranze all'interno del Consiglio, nella convinzione che tale principio rappresenti un mezzo idoneo ad elevare ulteriormente gli standard di *governance* della Società, in coerenza con la sua sempre più marcata apertura e attenzione alle istanze del mercato.

Lo statuto sociale, nella versione attuale, prevede che l'elezione dei componenti del Consiglio avvenga estraendo dalla lista di maggioranza (ossia la lista che ha conseguito il più elevato numero di voti) la totalità dei componenti il Consiglio.

In sintesi, ai soci di minoranza non viene riconosciuto, attualmente, il potere di esprimere un Amministratore e ciò, a prescindere dal numero di voti concretamente conseguito da tale lista.

Alla luce di tale assetto statutario, le modifiche proposte intendono ampliare la presenza di esponenti delle minoranze azionarie sotto un duplice profilo: (i) per un verso, incrementando il numero di Amministratori complessivamente espressi da liste di minoranza in proporzione al numero totale di Amministratori e (ii) per altro verso, incrementando il numero delle liste di minoranza che possono concorrere alla nomina di un Amministratore.

In ragione di ciò, la modifica prevede l'adozione del metodo basato esclusivamente sui "quozienti", in forza del quale dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne un consigliere, nel caso in cui il Consiglio sia composto da tre a sette membri, o due consiglieri, nel caso in cui il consiglio sia composto da otto a tredici membri, riservati alla lista di maggioranza.

Si contempera, in questo modo, l'esigenza di rispettare il peso della lista che ha conseguito il maggior numero di voti in Assemblea con l'obiettivo di realizzare una adeguata rappresentatività della compagine sociale all'interno del Consiglio.

Modifiche statutarie

Si riportano di seguito, in raffronto sinottico tra loro, il testo degli artt. 6, 12 e 16 dello statuto sociale nella versione vigente e in quella recante evidenza delle modifiche proposte.

Testo vigente	Testo modificato
<i>Articolo 6) Capitale sociale e azioni</i>	<i>Articolo 6) Capitale sociale e azioni</i>
6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 4.929.839,00 ed è diviso in n. 4.929.839 azioni senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti	Invariato

<p>per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.</p>	
<p>6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.3 In data 29 aprile 2015 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.</p>	<p>Invariato</p>
<p>6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.</p>	<p>6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>La comunicazione dovrà avvenire entro tre <u>cinque</u> giorni liberi di negoziazione a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.</p>
<p>6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali</p>	<p>Invariato</p>

e alle posizioni lunghe.	
6.6 L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.	Invariato
	6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 158, come successivamente modificato.

Testo vigente	Testo modificato
<i>Articolo 12) Intervento e voto.</i>	<i>Articolo 12) Intervento e voto.</i>
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p> <p>Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del <u>terzo</u> giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.</p> <p>Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi</p>

<p>con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p>con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>
--	--

Testo vigente	Testo modificato
<p>Articolo 16) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i></p>	<p>Articolo 16) <i>Numero, durata e compenso degli amministratori.</i></p>
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a undici, a discrezione dell'assemblea.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a undici tredici, a discrezione dell'assemblea.</p>
<p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p>	<p>Invariato</p>

Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato.	Invariato
Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.	Invariato
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.	Invariato
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.	Invariato
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.	Invariato
Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.	Invariato
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.	Invariato
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	Invariato
I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 in	I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati <u>pari non superiore</u> a quello da eleggere di cui

<p>possessione dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.</p>	<p>almeno 1, <u>elencati mediante un numero progressivo.</u> <u>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato</u> in possessione dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.</p>
<p>Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo.</p>	<p>Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo.</p>
<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p>	<p>Invariato</p>
<p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede estraendo dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere.</p>	<p>All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede estraendo dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere.</p> <p><u>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</u></p> <p>a) <u>dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno, nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono;</u></p> <p>b) <u>gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.</u> <u>Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.</u></p>

	<p><u>Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</u></p> <p><u>Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge:</u></p> <p><u>c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge;</u></p>
Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	Invariato
Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.	Invariato
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.	In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.	<u>Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</u> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.
Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.	Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..	legge.
---	--------

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno:

“l'assemblea straordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione;

- viste le modifiche statutarie proposte,

DELIBERA

(a) Di modificare gli articoli 6, 12 e 16 dello statuto sociale come risulta dal testo a fronte contenuto nella relazione del consiglio di amministrazione.

* * *

Milano, lì 31 marzo 2016

Il Presidente del consiglio di amministrazione

Alberto Fioravanti